



ULTIMO
AGGIORNAMENTO
14/9/2020

BOLLETTINO REGIONALE

AREE TEMATICHE: Urbanistica e Pianificazione, Territorio e Paesaggio, Edilizia, Ambiente e sostenibilità, Rifiuti, Semplificazioni, Rigenerazione urbana, Sismica, Piani e programmi per la Casa, Commercio, Turismo e strutture ricettive, Incentivi

REGIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E SINTESI DEI CONTENUTI
Abruzzo	<p>Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche).</p> <p>D.P.G.R. Abruzzo n. 4/REG. dell'11 agosto 2020 Pubblicato nel B.U. Abruzzo 12 agosto 2020, n. 121 speciale</p> <p>La prima modifica riguarda gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo D.P.R. 380/2001.</p> <p>La seconda i controlli sui depositi sismici.</p>
Abruzzo	<p>L.R. n. 3 del 28.01.2020, art. 13 - Approvazione "Modalità per l'avvio e l'esercizio del Condhotel nella Regione Abruzzo".</p> <p>D.G.R. n. 282 del 25 maggio 2020 Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 luglio 2020, n. 26</p> <p>Il provvedimento fornisce indicazioni applicative ed operative per una uniforme attuazione della normativa regionale e del Regolamento approvato con DPCM 22 gennaio 2018, n. 13.</p>
Basilicata	<p>Norme in Materia di requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.</p> <p>Legge regionale 9 luglio 2020, n. 19 Pubblicata nel B.U. Basilicata 10 luglio 2020, n. 66, numero speciale</p> <p>La legge definisce i requisiti igienico-sanitari e per la costruzione delle piscine ad uso natatorio, fornendo inoltre indicazioni per la loro manutenzione.</p> <p>Si segnala che <u>l'articolo 7 prevede che, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentita la costruzione di nuovi impianti natatori di Cat. B (ossia piscine facenti parte di condomini, di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali e destinate esclusivamente all'uso privato) scoperte e fino a 100 mq di superficie.</u></p>
Calabria	<p>Modifiche e integrazioni a piano casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)</p> <p>Legge regionale 2 luglio 2020, n. 66 Pubblicata nel B.U. Calabria 2 luglio 2020, n. 66.</p> <p>Oltre a prorogare le disposizioni straordinarie fino al 31 dicembre 2021 la legge interviene anche con alcune modifiche, elevando le percentuali di ampliamento.</p> <p>IMPUGNATA con Delibera Consiglio dei Ministri 7/8/2020 In quanto le modifiche, in assenza del necessario quadro di riferimento, che dovrebbe essere costituito dalle previsioni del piano</p>

	<p>paesaggistico, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice di settore, rischiano di compromettere l'ordinato assetto del territorio e dello sviluppo urbanistico.</p>
<p>Campania</p>	<p><i>Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria</i></p> <p>Legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 Pubblicata nel B.U. Campania 3 agosto 2020, n. 157</p> <p>La legge contiene una serie di misure per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.</p>
<p>Campania</p>	<p><i>Legge regionale 11 novembre 2019, n. 19 recante "Legge per la promozione della qualità dell'architettura". Approvazione Linee guida.</i></p> <p>D.G.R. n. 399 del 28 luglio 2020 Pubblicata nel B.U. Campania 3 agosto 2020, n. 157</p> <p>Le linee guida, emanate in attuazione dell'art. 15 della LR 11 novembre 2019, n. 19 (Legge per la Promozione della qualità dell'architettura), disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i criteri per l'istituzione dell'elenco regionale dei Comuni virtuosi per la qualità architettonica e per la determinazione delle premialità, nonché la facoltà di forme di premialità anche per i soggetti e i progetti a iniziativa privata; b) le procedure di partecipazione pubblica nei progetti sulla qualità dell'architettura; c) la composizione e le funzioni dell'Osservatorio Regionale per la qualità della progettazione architettonica e urbana.
<p>Campania</p>	<p><i>Modifiche al Regolamento regionale 11 febbraio 2010, n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)</i></p> <p>Regolamento Regionale n. 9 del 27 luglio 2020 Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale 27 luglio 2020, n. 154</p> <p>Le modifiche e le integrazioni al Regolamento regionale n. 4/2010, di attuazione della L.R. n. 9/83, si sono rese necessarie in ordine alle continue variazioni apportate alla L.R. n. 9/83, e quelle recate al D.P.R. n. 380/01.</p> <p>Nello specifico, alcune delle modifiche, riguardano gli aspetti procedurali tendenti alla semplificazione, altre la vigilanza e altre la celerità del rilascio delle "Autorizzazioni sismiche". A tal proposito, di rilievo sono le modifiche e le integrazioni conseguenti all'introduzione della <u>procedura per i lavori minori</u> di cui al comma 10 art. 2, le modifiche dell'art. 6.</p>
<p>Emilia Romagna</p>	<p><i>Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022</i></p>

	<p>Legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale 31 luglio 2020, n. 267</p> <p><u>Si segnala:</u> art. 4 Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente.</p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.</p> <p>Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 agosto 2020, n. 32, S.O. 10 agosto 2020, n. 28</p> <p><u>Si segnala:</u> Art. 5 comma 4 che inserisce il nuovo articolo 57 quater rubricato <i>“Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR” alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).</i></p>
<p>Friuli Venezia Giulia</p>	<p>Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009</p> <p>Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 15 luglio 2020, n. 29, S.O. n. 25.</p> <p>Si segnalano modifiche e integrazioni per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche, lo Sportello Unico per l'Edilizia, le procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio.</p>
<p>Lazio</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni</p> <p>Legge regionale 7 agosto 2020, n. 9 Pubblicata nel B.U. Lazio 11 agosto 2020, n. 100.</p> <p>La legge ha la finalità di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, ossia quelli aventi popolazione fino a 5.000 abitanti. E' previsto lo stanziamento di contributi regionali se i suddetti Comuni rientrano in una delle tipologie indicate dall'articolo 2.</p> <p>Si segnala poi l'articolo 6 (Recupero e riqualificazione del territorio dei piccoli comuni) nel quale si prevede che la Regione può concedere contributi per:</p> <p>a) valorizzare, conservare o risanare gli edifici, pubblici e privati, ricadenti nei centri storici dei piccoli comuni; b) acquisto e riqualificazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità; 2) edifici in stato di abbandono o di degrado;

	<p>c) acquisizione e recupero di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso; d) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; e) programmi di riforestazione; f) interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>Sono ammessi a finanziamento i progetti che adottino principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi comprese quelle tese al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, che prevedano l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e che preservino l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico.</p> <p>L'articolo 8 (Alberghi diffusi e interventi per gli operatori del comparto turistico-ricettivo) prevede che i piccoli Comuni possano promuovere la realizzazione di borghi tematici ricettivi o strutture ricettive, altrimenti detti alberghi diffusi.</p>
<p>Liguria</p>	<p><i>Differimento termini in materia urbanistica e altre disposizioni di legge</i></p> <p>Legge regionale 27 luglio 2020, n. 21 Pubblicata nel B.U. Liguria 3 agosto 2020, n. 9, parte prima</p> <p>Tra le proroghe si segnala quella al 31 dicembre 2022 dei termini che limitano l'attività edilizia nei comuni che non hanno ancora adottato il piano urbanistico comunale.</p>
<p>Liguria</p>	<p><i>Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale</i></p> <p>Legge regionale 27 luglio 2020, n. 20 Pubblicata nel B.U. Liguria 3 agosto 2020, n. 9, parte prima</p> <p>La legge ha la finalità di <u>tutelare le prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese</u>. A tal fine si prevede che l'istanza autorizzativa o l'istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali sia corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente. L'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali che attesta il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. La mancata presentazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione.</p>
<p>Liguria</p>	<p><i>Approvazione Indirizzi regionali per regolamenti edilizi comunali in chiave ecocompatibile previsti dal Piano regionale di Prevenzione 2014-2018.</i></p>

	<p>D. Dirett. reg. n. 4330 del 30 luglio 2020 Pubblicato nel B.U. Liguria 19 agosto 2020, n. 34, parte seconda</p> <p>Tali indirizzi costituiscono un riferimento per Amministrazioni e professionisti circa le buone pratiche di green economy e in più in particolare per la sostenibilità ambientale, la qualità dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, la conservazione del patrimonio culturale, la sicurezza, la lotta al dissesto idrogeologico, nonché l'efficientamento energetico.</p> <p>Gli indirizzi regionali ai regolamenti edilizi comunali in chiave ecocompatibile individuano criteri per una progettazione sostenibile. Sono finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli interventi, per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni, riqualificazioni energetiche di edifici privati e aree di trasformazione e per la gestione dei cantieri considerati in un'ottica di ciclo di vita. Specificano dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere in oggetto.</p>
Liguria	<p><i>Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla LR 2 gennaio 2007, n. 1 e modifiche alla LR 7 novembre 2013, n. 33 e alla LR 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)</i></p> <p>Legge regionale 13 luglio 2020, n. 16 Pubblicata nel B.U. Liguria 15 luglio 2020, n. 6, parte prima</p> <p>La legge stabilisce la <u>sospensione temporanea</u> della presentazione di domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali fino al <u>31 dicembre 2020</u>. Sono fatti salvi, i procedimenti già in itinere.</p>
Liguria	<p><i>Approvazione criteri ed indirizzi anche procedurali in materia di interventi strutturali in zone sismiche</i></p> <p>D.G.R. 5 agosto 2020, n. 812</p> <p>Il provvedimento fa seguito alle significative modifiche del D.P.R. 380/2001. La delibera adegua pertanto a livello regionale ligure gli elenchi degli interventi ai sensi dell'art. 94-bis c. 1 del D.P.R. 380/2001 – interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" – rispetto al D.M. 30/04/2020 con cui sono state approvate le linee guida per l'individuazione degli stessi interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso (denuncia delle opere in zona sismica) ai sensi dell'art. 93 del medesimo D.P.R. 380/2001.</p> <p>Nel contempo, la D.G.R. 812/2020 armonizza le disposizioni regionali in materia strutturale.</p>
Liguria	<p><i>Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del testo unico in materia di</i></p>

commercio (LR 2 gennaio 2007, n. 1).

Delib.Ass.Legisl. 7 luglio 2020, n. 10

Publicata nel B.U. Liguria 29 luglio 2020, n. 31, parte seconda

Si segnala in particolare la parte II del provvedimento che contiene gli indirizzi per la programmazione.

IL PIANO COMUNALE

I Comuni adottano un piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 59/2010. Nell'adottare il Piano, potranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche della propria rete distributiva;
- b) la vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane o costiere;
- c) la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

Il Piano comunale potrà sì sostanziarsi nella previsione di criteri per nuove autorizzazioni, pur limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (anche a carattere stagionale) o trasferimenti da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela, di tipo qualitativo.

Il Comune, con l'obiettivo del raggiungimento di una maggiore sostenibilità e qualità urbana, può stabilire limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli immobili.

Il Comune, con lo strumento urbanistico comunale ovvero nel Piano commerciale comunale può stabilire le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di parcheggi necessaria per la funzionalità e fruibilità da parte del consumatore dei nuovi insediamenti.

Liguria

Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive di tipo condhotel di cui alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)".

D.G.R. 21 luglio 2020, n. 632

Publicata nel B.U. Liguria 12 agosto 2020, n. 33, parte seconda.

La legge contiene disposizioni attuative del DPCM 22 gennaio 2018, n. 13 che ha definito le condizioni di esercizio dei condhotel e dell'articolo 9-bis LR 32/2014 (Testo unico in materia di strutture turistico- ricettive e norme in materia di imprese turistiche) che ha introdotto nell'ordinamento regionale la tipologia di struttura ricettiva del condhotel.

Si segnala, in particolare, **l'articolo 11 (Vincolo di destinazione - modalità di svincolo)** ai sensi del quale i Comuni, a fronte della richiesta del proprietario dell'albergo - in funzione degli interventi di riqualificazione su edifici esistenti a destinazione ricettiva di albergo volti ad acquisire la specificazione tipologica di condhotel - possono concedere lo svincolo parziale di tali edifici, propedeutico alla successiva classificazione degli stessi quali condhotel, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme regionali in materia urbanistico-edilizia e da

quelle settoriali con riferimento alla destinazione ricettiva.

Il vincolo di destinazione, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, può essere rimosso previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato alle condizioni di cui al comma 1 su richiesta.

Permane su tutti gli immobili di cui si compone il condhotel, ivi comprese le unità abitative a destinazione residenziale, il vincolo alla gestione unitaria.

Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi comporta:

- a) il passaggio dalla tipologia albergo alla tipologia condhotel, con lo svincolo dalla destinazione ad albergo limitatamente alle unità abitative che vengono destinate a residenza; tale svincolo non costituisce mutamento della destinazione d'uso;
- b) il pagamento del contributo di costruzione determinato con riferimento alla superficie utile destinata ad uso residenziale, da calcolarsi in applicazione della tariffa urbanistica per la categoria funzionale turistico-ricettiva;
- c) il reperimento dei parcheggi pertinenziali per la parte ad uso residenziale.

Liguria

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 13

Publicata nel B.U. Liguria 15 luglio 2020, n. 6, parte prima

La Regione intende promuovere l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

I comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico Protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati.

La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità.

	<p>Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.</p>
<p>Lombardia</p>	<p><i>Approvazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT (art. 11, comma 5 della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (LR. 18/19).</i></p> <p>D.G.R. 5 agosto 2020, n. 11/3508 Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 agosto 2020, n. 34.</p> <p>Le linee guida definiscono, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 12/2005, come modificato dalla L.R. n. 18/2019 i criteri per accedere all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT relativamente a specifici interventi sul patrimonio edilizio esistente. I criteri e gli incentivi ad essi riferiti concorrono alla strategia regionale, già introdotta con la legge regionale n. 31/2014, per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato, favorendo gli interventi di recupero e rigenerazione su tutto il patrimonio edilizio esistente.</p>
<p>Lombardia</p>	<p><i>Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2-quinquies della L.R. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (LR 18/2019).</i></p> <p>D.G.R. 5 agosto 2020, n. 11/3509 Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 agosto 2020, n. 34</p> <p>Le linee guida definiscono, ai sensi del comma 2-quinquies art. 43 L.R. 12/2005, introdotto dalla L.R. n. 18 del 26 novembre 2019 i criteri per la riduzione del contributo di costruzione relativamente a specifici interventi sul patrimonio edilizio esistente. Nello specifico i criteri che danno accesso alla riduzione del contributo di costruzione sono riferiti a tipologie di opere o interventi che perseguano le finalità indicate dall'art. 43 comma 2-quinquies della L.R. 12/2005.</p>
<p>Lombardia</p>	<p><i>Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività, previsto dall'art. 16 della LR 1° ottobre 2020, n. 27</i></p> <p>D.G.R. 30 giugno 2020 - n. XI/3302 Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 luglio 2020, n. 28</p> <p>Con tale provvedimento la Regione, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha apportato una serie di modifiche ed integrazioni al Piano precedentemente approvato. Gli obiettivi principali sono rilanciare la competitività utilizzando tutti gli asset turistici disponibili, mettendo in risalto il turismo interno e di prossimità, avviando azioni di supporto al capitale umano e misure di sostegno alla digitalizzazione del settore turistico regionale.</p>
<p>Lombardia</p>	<p><i>Criteri per l'assegnazione di incentivi attraverso bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati a favore di soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità</i></p>

	<p>urbanistico-edilizia</p> <p>D.G.R. 30 giugno 2020, n. 11/3309 Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 luglio 2020, n. 28</p> <p>Destinatari dei contributi sono i Comuni non responsabili della contaminazione o che agiscono d'ufficio ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e soggetti proprietari dell'area potenzialmente contaminata e da rigenerare, non responsabili della contaminazione.</p>
<p>Marche</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25.</p> <p>Legge regionale 5 agosto 2020, 71 Pubblicata nel B.U. Marche 6 agosto 2020, n. 71.</p> <p>Modifiche al Piano Casa regionale per beni tutelati ai sensi D. Lgs. 42/2004.</p>
<p>Marche</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche".</p> <p>Legge regionale 5 agosto 2020, 45 Pubblicata nel B.U. Marche 6 agosto 2020, n. 71.</p> <p>La legge regionale apporta diverse modifiche alla LR n. 1/2018 al fine di uniformarsi alle nuove previsioni del DPR 380/2001 per la disciplina degli interventi minori e poi interviene in merito alle competenze e all'attività di vigilanza e controllo.</p>
<p>Marche</p>	<p>Disposizioni in materia di partecipazione all'elaborazione e alla valutazione delle politiche pubbliche</p> <p>Legge regionale 23 luglio 2020, n. 31 Pubblicata nel B.U. Marche 30 luglio 2020, n. 68</p> <p>La di legge introduce disposizioni volte a promuovere e disciplinare processi partecipativi in funzione di codecisione nel territorio regionale al fine di incrementare la qualità democratica, sostenere l'innovazione sociale e istituzionale, ecc.</p> <p>I processi partecipativi, a cui possono partecipare sia i cittadini sia imprese, associazioni, organizzazioni e altre formazioni sociali interessate, possono riguardare atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora assunto un atto definitivo.</p> <p>La durata non può essere superiore a quattro mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di sei mesi.</p>
<p>Marche</p>	<p>Legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo – RET. Indicazione tecnico-interpretativa sulla voce n. 30</p> <p>D.G.R. 20 luglio 2020, n. 947 Pubblicata nel B.U. Marche 31 luglio 2020, n. 69</p> <p>E' stata approvata in particolare una indicazione tecnico-interpretativa relativa alla voce n. 30 dell'Allegato A denominato</p>

"Definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici nel testo di seguito riportato:

"La norma inderogabile sulle distanze sui fabbricati, di cui all'art. 9 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 opera esclusivamente nel caso in cui le pareti degli edifici siano fronteggianti e/o antistanti quando cioè, supponendo di far avanzare le predette pareti sorgenti da bande opposte in linea retta, queste si incontrino almeno in un punto, per cui nella misurazione tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e non, il segmento minimo così come definito nell'Allegato A dell'Intesa Stato Regioni del 20 ottobre 2016 è la misurazione del distacco lineare e non radiale, cioè la misura è eseguita perpendicolarmente tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Ai comuni è consentito stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori ma non è consentito modificare il metodo di misurazione".

Marche

Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 28

Publicata nel B.U. Marche 9 luglio 2020, n. 61.

Numerose le modifiche apportate che riguardano: il riparto delle competenze, i condhotel, garden sharing, bed and breakfast.

Piemonte

Legge regionale 14/2008. "Norme per la valorizzazione del paesaggio". Approvazione Programma regionale degli interventi e dei progetti per la qualità paesaggistica - anno 2020.

D.G.R. 31 luglio 2020, n. 2-1777

Publicata nel B.U. Piemonte 6 agosto 2020, n. 32.

Per quanto riguarda le "Strategie e indirizzi per la programmazione 2020" il Programma prevede le seguenti priorità

- proseguire con le attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione nel settore della conoscenza dei valori identitari dei paesaggi piemontesi e delle loro trasformazioni;
- promuovere attività di analisi e studio sui temi del paesaggio, previste all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. 14/2008;
- promuovere il ricorso al concorso di idee per la valorizzazione del paesaggio, strumento utile a conseguire soluzioni progettuali di qualità paesaggistica, previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 14/2008;
- promuovere progetti per il recupero e la riqualificazione del paesaggio, che costituiscano progetti pilota e buone pratiche di valorizzazione del paesaggio, previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/2008.

Puglia

Disposizioni varie urgenti

Legge regionale 1 agosto 2020, n. 26

Publicata nel B.U. Puglia 3 agosto 2020, n. 111, supplemento

Si segnala:

	<ul style="list-style-type: none"> • art.2 che proroga le autorizzazioni all'apertura delle grandi strutture di vendita in corso di due anni. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione al Comune competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Si intendono altresì prorogate di due anni le autorizzazioni per le quali sia stata presentata istanza di proroga alla data di entrata in vigore della legge in esame; • art. 11 che modifica alcuni termini della LR n. 33/2007 sul recupero dei sottotetti e seminterrati.
Puglia	<p>L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b): "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita"</p> <p>Regolamento Regionale 20 luglio 2020, n. 11 Pubblicato nel B.U. Puglia 24 luglio 2020, n. 108.</p> <p>Il regolamento costituisce l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015.</p>
Puglia	<p>Legge regionale 9 agosto 2019, n. 45 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche". Approvazione definitiva Linee Guida attuative.</p> <p>D.G.R. 7 agosto 2020, n. 1346 Pubblicata nel B.U. Puglia 1°(gradi) settembre 2020, n. 124</p> <p>Le Linee guida sono state emanate in attuazione delle previsioni della LR 9 agosto 2019, n. 45 che promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, e di agevolare la produzione, lo scambio e il consumo di energie generate principalmente da fonti rinnovabili.</p> <p>Esse contengono</p> <ul style="list-style-type: none"> • i criteri per l'adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente; • i criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche; • i criteri e le caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche; • i criteri e le modalità per il sostegno finanziario regionale.
Puglia	<p>Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia)</p>

	<p>(legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche.</p> <p>Legge regionale 7 luglio 2020, n. 16 Pubblicata nel B.U. Puglia 9 luglio 2020, n. 99, supplemento</p> <p>Si segnala:</p> <p>Art. 7 Disposizioni in materia di prezzario regionale: <i>“Per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento al prezzario della Regione Puglia”.</i></p>
Puglia	<p>Promozione della mobilità condivisa e sostenibile nei comuni pugliesi.</p> <p>Legge regionale 7 luglio 2020, n. 19 Pubblicata nel B.U. Puglia 9 luglio 2020, n. 99, supplemento</p> <p>Si segnala:</p> <p>Art. 2 comma 2 “ Impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo”: <i>“I comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale o di revisione di quelli vigenti, prevedono che almeno il 3 per cento dell'intera superficie delle aree a parcheggio pubblico sia destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo (car sharing elettrico), da dislocarsi preferibilmente nelle aree a parcheggio pubblico situate in prossimità di attività commerciali, terziarie, produttive, turistiche e interessate dalla presenza di punti di scambio intermodale”.</i></p>
Puglia	<p>Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici.</p> <p>Legge regionale 20 luglio 2020, n. 24 Pubblicata nel B.U. Puglia 24 luglio 2020, n. 108.</p> <p>La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili prevede la realizzazione di una mappatura georeferenziata degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) della Regione Puglia.</p> <p>Si intende per "edificio pubblico" l'edificio o la struttura interamente di proprietà delle amministrazioni pubbliche destinato allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico.</p>
Sardegna	<p>Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale</p> <p>Legge regionale 13 luglio 2020, n. 21 Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 luglio 2020, n. 40.</p> <p>La norma stabilisce i beni (tra cui tutele su coste, zone agricole e beni identitari) sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna e Ministero per i beni e le attività culturali.</p> <p>IMPUGNATA con Delibera Consiglio dei Ministri 7/8/2020</p>

	<p>E' censurabile in quanto la disposizione contenuta nell'articolo 1 eccede dalle competenze statutarie della Regione per contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>Sardegna</p>	<p><i>Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini.</i></p> <p>Legge regionale 24 giugno 2020, n. 17 Pubblicata nel B.U. Sardegna 25 giugno 2020, n. 36</p> <p>La legge proroga dal 30/06/2020 al 31/12/2020 gli effetti della L.R. Sardegna 23/04/2015, n. 8 (c.d. Piano Casa). La proroga non entra nel merito dei contenuti della normativa che restano invariati.</p> <p>IMPUGNATA con Delibera Consiglio dei Ministri 7/8/2020</p> <p>La norma regionale contenuta nell'articolo 1 della legge regionale in esame è volto a disporre un'ulteriore proroga delle disposizioni temporanee di cui al Titolo II – Capo I “Norme per il miglioramento del patrimonio esistente” della legge regionale n. 8 del 2015, protraendo quindi ulteriormente l'efficacia di una disciplina a carattere derogatorio che era destinata in origine ad avere un'applicazione temporale estremamente limitata.</p>
<p>Sicilia</p>	<p><i>Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti</i></p> <p>Legge regionale 7 luglio 2020, n. 13 Pubblicata nella GURS 10 luglio 2020, n. 38, S.O. n. 23.</p> <p>La legge regionale contiene disposizioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il procedimento amministrativo e in particolare la conferenza di servizi. Viene tra l'altro previsto che decorso il termine di conclusione del procedimento l'interessato può chiedere all'amministrazione un provvedimento di accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso; • Disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti necessari a seguito dell'emergenza da pandemia Covid-19; • Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione; • Procedure semplificate per le infrastrutture di interesse regionale. A tal fine si prevede che per gli interventi infrastrutturali di interesse strategico regionale, già finanziati venga nominato un commissario straordinario unico per l'accelerazione dei relativi procedimenti di competenza regionale.
<p>Sicilia</p>	<p><i>Norme per il governo del territorio</i></p> <p>Legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 Pubblicata nella GURS 21 agosto 2020, n. 44, S.O. n. 28.</p> <p>Con la nuova legge regionale la Regione ridisegna e cerca di semplificare e aggiornare la normativa in materia di governo del territorio.</p> <p>Tra i principi ispiratori e gli obiettivi del provvedimento ci sono il consumo del suolo tendente a zero e la rigenerazione urbana, ovvero il recupero e il riutilizzo dell'edilizia esistente, nell'ottica di una politica</p>

	<p>di qualità del paesaggio e dell'ambiente. La legge regionale contiene disposizioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema di pianificazione, • la VAS, • la rigenerazione urbana, • il certificato verde, • gli istituti della perequazione e compensazione, • gli standard urbanistici e di qualità urbana anche in attuazione dell'articolo 2-bis del DPR n. 380/2001, • le dotazioni territoriali.
Sicilia	<p><i>Integrazione del decreto 5 luglio 2007, concernente determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e relative disposizioni.</i></p> <p>Decreto Ass. Reg. 5 agosto 2020 Pubblicato nella G.U.R.S 28 agosto 2020, n. 45</p> <p>Il Decreto apporta una piccola modifica al decreto che riguarda in ogni caso la realizzazione di alloggi per le categorie più disagiate.</p>
Toscana	<p><i>Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto</i></p> <p>Legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 Pubblicata nel B.U. Toscana 29 luglio 2020, n. 73, parte prima</p> <p>La legge detta norme per la valorizzazione dei beni comuni ossia <i>beni materiali, immateriali e digitali, che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future, per i quali i cittadini si attivano per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.</i></p>
Toscana	<p><i>Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2019.</i></p> <p>Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 Pubblicata nel B.U. Toscana 9 luglio 2020, n. 66, parte prima</p> <p>La legge apporta una serie di modifiche in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture ricettive • edilizia pubblica • sottotetti • edilizia e governo del territorio.
Toscana	<p><i>Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali a seguito dell'emergenza da COVID-19.</i></p> <p>Legge regionale 5 agosto 2020, n. 78 Pubblicata nel B.U. Toscana 10 agosto 2020, n. 80, parte prima.</p> <p>La legge prevede la sottoscrizione in denaro di quote del fondo comune di investimento immobiliare "Fondo Housing Toscana", allo scopo di promuovere la realizzazione di alloggi sociali, come definiti</p>

	dal D.M. 22 aprile 2008.
Toscana	<p>Modifica al regolamento emanato con D.P.G.R. 24 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).</p> <p>D.P.G.R. 12 agosto 2020, n. 87/R Pubblicato nel B.U. Toscana 14 agosto 2020, n. 83, parte prima</p> <p>Vengono fornite Precisazioni in ordine alla modalità di misurazione delle distanze: " Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968 la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti stesse, utilizzando il metodo lineare."</p>
Toscana	<p>Regolamento di attuazione dell'articolo 141 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente l'elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da allegare alla richiesta di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione di inizio lavori asseverata.</p> <p>Decreto 12 agosto 2020, n. 88/R Pubblicato nel B.U. Toscana 14 agosto 2020, n. 83, parte prima</p> <p>Il regolamento elenca la documentazione da trasmettere, per via telematica, allo sportello unico ai fini della richiesta di permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), nonché le relative varianti, sulla base della modulistica unica approvata con D.G.R. n. 1031/2017 e successivi aggiornamenti.</p> <p>Il regolamento stabilisce l'elenco degli elaborati progettuali, costituenti il progetto architettonico, da allegare per ogni tipo di opera e di intervento e ne definisce le modalità di redazione ai fini dell'invio telematico.</p> <p>Nel caso di interventi ricadenti in zone soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 134 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per la definizione dei contenuti e dei criteri di redazione della relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica si fa riferimento al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005.</p>
Toscana	<p>Approvazione dei criteri per la definizione di un intervento destinato al sostegno di investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese operanti nel settore nel campo delle costruzioni, dell'edilizia e della cantieristica e delle imprese che svolgono attività estrattive. Modifica alla Delib.G.R. n. 726 del 3 giugno 2020. Intervento realizzato in overbooking della linea di azione 311 a1 del POR FESR 2014-2020.</p> <p>D.G.R. 27 luglio 2020, n. 975 Pubblicata nel B.U. Toscana 12 agosto 2020, n. 33, parte seconda.</p>

	<p>Il provvedimento contiene le direttive per il nuovo bando destinato al sostegno di investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese dei settori costruzioni, edilizia, cantieristica e delle imprese estrattive.</p>
<p>Umbria</p>	<p><i>Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica (autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali (decreto MIT del 30 aprile 2020).</i></p> <p>D.G.R. 16 luglio 2020, n.596 Pubblicata nel B.U. Umbria 29 luglio 2020, n. 64, S.O. n. 2.</p> <p>Con la DGR la Regione interviene ad aggiornare i contenuti della DGR 593/2019 per quanto riguarda gli interventi privi di rilevanza, di minore rilevanza e rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti a carattere non sostanziale.</p> <p>Il provvedimento, inoltre, stabilisce una serie di misure procedurali. In ogni modo, la Giunta regionale ha stabilito che le procedure approvate con la DGR 596/2020 hanno carattere sperimentale e che, fermo restando ulteriori modifiche della disciplina nazionale in materia, saranno sottoposte a verifica entro sei mesi dalla loro approvazione.</p>
<p>Valle d'Aosta</p>	<p><i>Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</i></p> <p>Legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 42.</p> <p>Si segnalano in particolare:</p> <p>Art. 77 Semplificazioni in materia di contratti pubblici</p> <p>Art. 78 Modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi necessari a conformare le modalità di esercizio delle attività alle esigenze sanitarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attività artigianali, industriali e commerciali e le opere di interesse pubblico.</p> <p>Art. 79 Proroga di termini in materia urbanistica</p> <p>Art. 80 rateizzazione contributi</p> <p>IMPUGNATA con Delibera Consiglio dei Ministri 7/8/2020 L'articolo 77 reca disposizioni che violano i limiti statutari posti al legislatore regionale nella disciplina dei contratti pubblici.</p>
<p>Veneto</p>	<p><i>Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Ulteriori indicazioni transitorie.</i></p>

	<p>D.G.R. 14 luglio 2020, n.967 Pubblicata nel B.U. Veneto Ord. 17 luglio 2020, n. 106</p> <p>Il provvedimento fornisce indicazioni transitorie, confermando in via transitoria fino al 31 dicembre 2020 le procedure regionali in materia di autorizzazioni "sismiche" di cui alla D.G.R. n. 2122 in data 2 agosto 2005, vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.</p>
<p>Veneto</p>	<p><i>Piano Paesaggistico. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 133, 135, 143 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale.</i></p> <p>D.G.R. 11 agosto 2020, n. 1176 Pubblicata nel B.U. Veneto 1°(gradi) settembre 2020, n. 134.</p> <p>Con il provvedimento viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa Allegato A tra la Regione del Veneto e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 133, 135, 143 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale.</p>
<p>Prov.aut. Bolzano</p>	<p><i>Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.</i></p> <p>Legge provinciale n. 9 del 19 agosto 2020 Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 agosto 2020, n. 34, Supplemento n. 1.</p>
	<p>Si segnala in particolare:</p> <p>Art. 16 Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesaggio" tra cui si prevede che</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione può essere affidata, nell'interesse pubblico, ai privati proprietari. • Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per cento di seconde case il 100 per cento della volumetria con destinazione residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d'uso deve essere vincolata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti.
<p>Prov.aut. Trento</p>	<p><i>Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022</i></p> <p>Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 agosto 2020, n. 32, Numero</p>

Straordinario n. 1.

Si segnalano in particolare:

- Articoli 23-24 concessione contributi a favore di chi realizza interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
- Articolo 25 contributi per favorire la realizzazione di immobili con impatto ambientale limitato.
- Articoli 28-36 semplificazioni appalti pubblici.
- Art. 55 riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza con deroghe alla disciplina in materia di cambio d'uso.
- Art. 56 Disposizione transitoria in materia di esenzione del contributo di costruzione.

